



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Ordinanza n.14

Anno 2015

OGGETTO: ordinanza per la pulizia di terreno sito alla via G.Camera, ricadente in centro storico cittadino.

IL SINDACO

VISTO il verbale di accertamento eseguito da personale comunale in data 11/11/2015, ore 10:30 circa, presso il terreno sito alla via G.Camera di questo Comune, distinto in catasto al Fg. 46 part. 2182, attualmente di proprietà della sig.ra Ippolito Antonia, nata a Sant'Arsenio il 16.05.1955, ivi residente alla via S.Sebastiano n.30;

ATTESO che dal sopralluogo eseguito è emerso che il terreno versa in condizioni di degrado ed abbandono, tant'è che, stando all'ispezione eseguita da personale comunale, esso si presenta completamente coperto da fitta vegetazione con pericolo di trasbordo della stessa sulla pubblica via;

CONSIDERATO che lo stato di incuria in cui versa l'area di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita la propagazione di vegetazione infestante che a sua volta favorisce la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

Che lo stato di degrado dell'area in questione può tra l'altro facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con evidenti pericoli per l'incolumità delle persone e delle cose dato che il terreno ricade in centro storico, in area densamente abitata;

RILEVATO inoltre che tali tipologie di aree (abbandonate e degradate) costituiscono spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti compreso i rifiuti ingombranti non pericolosi e pericolosi, la cui presenza in centro abitato non può essere tollerata per ovvi motivi igienico-sanitari ed ambientali del territorio;

CONSIDERATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo (incendi) o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

VISTA la comunicazione di avvio procedimento n.21167 del 19.11.2015, regolarmente notificata alla proprietaria del terreno;

CHE, alla data odierna nessun scritto difensivo è pervenuto a questo Ente, tanto meno il proprietario del terreno ha saputo dar contezza circa lo stato di incuria in cui versa l'area in questione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la Legge 241/1990 e succ. modifiche;

VISTA la legge n.353 del 21/11/2000,

VISTI il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTO il Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;

SI ORDINA

- A) al proprietario del terreno, sito alla via G.Camera, distinto in catasto al fg.46 part. 2182, sig.ra Ippolito Antonia, nata il 16.05.1955 a Sant'Arsenio, ivi residente alla via S.Sebastiano n.30, di provvedere, **entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, allo **sfalcio delle erbe** infestanti, alla **loro rimozione e diserbo e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto giacente nell'area**, al **taglio dei rami** delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente **rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali**.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o **ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

DISPONE

Che in caso di violazione della presente Ordinanza il soggetto interessato sarà assoggettato a sanzioni

amministrative come di seguito indicate:

a) La mancata pulizia dell'area incolta, così come intimato al punto A, comporterà l'irrogazione di sanzione pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 500,00, da applicarsi secondo la procedura prescritta dal Regolamento sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali e/o le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della strada. Resta inteso che qualora chi ha l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvederà entro il termine assegnato, questo Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico dell'obbligato.

b) Qualora, successivamente alla pulizia del sito, in esso verrà rinvenuta la presenza di rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, il destinatario della presente ha l'obbligo di procedere alla sua rimozione. La mancata esecuzione di tale obbligo comporterà l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 con attivazione della procedura di cui all'art. 192 comma 3 stesso decreto legislativo che prevede l'adozione di specifica ordinanza;

c) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico dell'inadempiente, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

D E M A N D A

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che riceveranno in copia.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nel relativo sito istituzionale dell'Ente.

A V V E R T E

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente atto all'interessata, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

-entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto all'interessata, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, li 22.12.2015

IL SINDACO

Avv. Francesco CAVALLONE